

REPUBBLICA ITALIANA	
REGIONE EMILIA ROMAGNA	
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E	
LA PROTEZIONE CIVILE	
SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO	
AMBITO DI REGGIO EMILIA	
Codice Fiscale n. 91278030373	
CONTRATTO D'APPALTO	
per l'esecuzione dei lavori di: "DD 2101/2017 – PRIMO STRALCIO	
PROGRAMMA OPERATIVO AGENZIA ANNO 2017 cod. 7P1A002.010	
– Comuni di Viano, Carpineti, Baiso e Toano (RE) - Interventi di manu-	
tenzione alle opere idrauliche esistenti, stabilizzazione quote di fondo, ri-	
calibratura alveo e gestione vegetazione nel bacino del Fiume Secchia nei	
Comuni di Viano, Carpineti, Baiso e Toano", CUP: F83G17000540002	
CIG Z8320DBCF5	
Lavori a base d'asta € 28.672,69	
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 1.488,60	
non soggetti a ribasso	
Totale lavori in appalto € 30.161,29	
Importo di aggiudicazione (comprensivo de- € 23.477,69	
gli oneri della sicurezza)	
I signori, di seguito indicati, sottoscrivono il presente contratto con modalità	
elettronica, conformemente a quanto disposto dall'art. 32 del D.L.gs N. 50:	
- Dott. Ing. Francesco Capuano, C.F. OMISSIS nato ad OMISSIS	
1	



il OMISSIS, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente	
in nome, per conto e nell'interesse della Regione Emilia-Romagna, Agenzia	
Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, codice fiscale	
91278030373, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio	
Area Affluenti Po, autorizzato alla stipulazione dei contratti come previsto	
dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m., n. 622/2016 e n.	
712/2016, delle determinazioni del Direttore Regionale dell'Agenzia Regio-	
nale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile n. 286 del 29/04/2016	
e n. 944 del 19/07/2016, di seguito nel presente atto denominata semplice-	
mente "stazione appaltante";	
e	
- Sig.ra Maria Rosaria Ghinoi, C.F OMISSIS , nata a OMISSIS	
il OMISSIS , in qualità di legale rappresentante dell'im-	
presa IECO srl, con sede legale a Ventasso (RE) in via della Resistenza, n.35,	
iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigiana-	
to e Agricoltura di RE con n. 153640 capitale sociale di Euro 20.000,00 inte-	
ramente versato, codice fiscale e partita IVA n. 00693960353, di seguito nel	
presente atto denominato semplicemente "Appaltatore",	
PREMESSO	
- che con determinazione dirigenziale n. 3449 del 27/10/2017 si è provvedu-	
to, tra gli altri, ad approvare il progetto esecutivo dell'intervento sopracitato,	
autorizzando l'individuazione del contraente per i lavori in epigrafe mediante	
affidamento diretto, previa indagine esplorativa di mercato con valutazione	
comparativa di preventivi-offerta tra più operatori economici, ai sensi	
dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/16 ss.mm.ii., applicando il	
2	



criterio del prezzo più basso, per un importo dei lavori da affidare pari a €	
30.161,29, di cui € 1.488,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;	
· ·	
•	
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso offerto	
pari al 23,31 %;	
- che con determinazione dirigenziale n. 334 del 05/02/2018 è stata disposta	
l'approvazione del verbale di proposta di aggiudicazione e dichiarata	
l'efficacia;	
- che con medesima determinazione dirigenziale n. 334/2018 è stata imputa-	
ta la spesa di Euro 28.642,78 al numero di impegno 121 sul capitolo U15020	
del bilancio dell'esercizio finanziario 2018;	
-che per il presente contratto il cui valore complessivo non supera i 150.000	
euro si applica l'art. 83, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. (codi-	
ce antimafia);	
- che dalla consultazione del DURC online prot. n. INPS_8902365 l'Impresa	
IECO srl risulta in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed as-	
sistenziali;	
3	
	30.161,29, di cui € 1.488,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;  - che con medesima determinazione dirigenziale n. 3449/2017 è stata prenotata la spesa complessiva di Euro 240.000,00, comprensiva anche del lavoro di che trattasi, al numero di prenotazione 9 sul capitolo U15020 del bilancio per l'esercizio finanziario 2018;  - che a seguito di una valutazione comparativa dei preventivi-offerta tra più operatori economici (art. 36, co. 2 lett a) del D.Lgs 50/16), con verbale del 06/12/2017, i lavori sono stati aggiudicati al sopraindicato appaltatore IECO srl, per il prezzo complessivo (IVA esclusa) di Euro 23.477,69 (ventitremilaquattrocentosettantasettevirgolasessantanove) comprensivo di Euro 1.488,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso offerto pari al 23,31 %;  - che con determinazione dirigenziale n. 334 del 05/02/2018 è stata disposta l'approvazione del verbale di proposta di aggiudicazione e dichiarata l'efficacia;  - che con medesima determinazione dirigenziale n. 334/2018 è stata imputata la spesa di Euro 28.642,78 al numero di impegno 121 sul capitolo U15020 del bilancio dell'esercizio finanziario 2018;  -che per il presente contratto il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro si applica l'art. 83, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. (codice antimafia);  - che dalla consultazione del DURC online prot. n. INPS_8902365 l'Impresa IECO srl risulta in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;



- che l'impresa ha prodotto la dichiarazione di cui al comma 16 ter dell'art.53	
del D.Lgs n. 165/2001 (28.11.2012);	
TUTTO CIO' PREMESSO	
le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente	
narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e sti-	
pulano quanto segue:	
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
Articolo 1 Oggetto del contratto.	
1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva	
alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla	
loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e degli atti in que-	
sto richiamati.	
Articolo 2 Documenti integrativi del contratto.	
1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,	
inderogabile e inscindibile delle norme di legge e delle condizioni, patti, ob-	
blighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti che fanno	
parte del presente contratto, come meglio specificati all'art. 22 del presente	
contratto.	
2. Ai sensi dell'art. 1346 c.c., i documenti di cui al comma 1, pur se non for-	
malmente allegati, ma depositati e custoditi in atti, dal Responsabile del pro-	
cedimento, concorrono a determinare il contenuto del contratto di appalto e le	
•	
parti contraenti, all'atto della presente stipulazione, riconoscono che essi for-	
mano parte integrante dello stesso e quindi la loro osservanza costituisce ob-	
bligazione per le parti firmatarie.	
Articolo 3 Ammontare del contratto.	
4	



1. L'importo contrattuale ammonta a € 23.477,69.	
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A	
3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi della lett. eeeee) del comma 1	
dell'art. 3 del D.Lgs. 50/16, per cui i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi in-	
tegrante il progetto, con l'applicazione del ribasso offerto dall'appaltatore in	
sede di gara costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei	
prezzi unitari contrattuali.	
Articolo 4 Variazioni al progetto e al corrispettivo.	
1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, ri-	
chiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il	
rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all' art. 106 del decreto legi-	
slativo n.50/16, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate	
sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a	
nuovi prezzi stabiliti mediante un verbale di concordamento.	
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI	
Articolo 5 Condizione e termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.	
1. I lavori verranno consegnati ed iniziati entro 45 giorni dalla stipula del	
contratto.	
2. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla dire-	
zione lavori un proprio programma esecutivo elaborato secondo quanto pre-	
scritto dall'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto.	
3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 45 na-	
turali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.	
Articolo 6 Penale per i ritardi – Esclusione del premio di accelerazione.	
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle	
5	



opere	e, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei la-	
vori	o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata	
una p	penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale e le disposizioni in-	
dicat	e nell'art. 16 del Capitolato speciale di appalto.	
Artic	colo 7 Sospensioni o riprese dei lavori.	
1. E'	ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del direttore dei lavori, nei	
casi	e con le modalità previste dall'art. 107 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm	
Artic	colo 8 Oneri a carico dell'appaltatore.	
1. Sc	ono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato spe-	
ciale	d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del	
capit	olato generale.	
2. L'	appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere	
e ha	obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di leg-	
ge e	di regolamento.	
3. La	direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa affi-	
datar	ia o da altro tecnico abilitato a dirigere i lavori secondo le caratteristiche	
delle	opere da eseguire, incaricato formalmente dall'impresa.	
4. L'	appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la	
gesti	one tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il dirit-	
to d	i esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale	
dell'a	appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore	
è in t	cutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligen-	
za di	detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministra-	
zione	e o nell'impiego dei materiali.	
5. L'	appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,	
	6	



delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e	
assistenza dei lavoratori.	
6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 24 del pre-	
sente contratto.	
Articolo 9 Contabilizzazione dei lavori.	
1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni	
vigenti e al capitolato speciale di appalto.	
Articolo 10 Invariabilità del corrispettivo.	
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione	
l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.	
Articolo 11 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.	
1. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti secondo quanto previsto	
dall'apposito Capo 4 del Capitolato speciale di Appalto.	
2. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione	
dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.	
3. L'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile si	
avvarrà delle preposte strutture regionali per gli adempimenti fiscali e, in par-	
ticolare, per il versamento dell'IVA con la "scissione dei pagamenti", per	
conto del soggetto responsabile.	
4. Ai sensi del D.M. 3 aprile 2013 n. 55, che ha fissato la decorrenza degli	
obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con	
la P.A. ai sensi della L. 244/2007, il Codice Univoco Ufficio a cui indirizzare	
le fatture elettroniche relative al presente contratto è il seguente: EYMGY4.	
Qualsiasi variazione del Codice Univoco Ufficio, diverso da quella indicato	
nel presente contratto, verrà comunicata dalla stazione appaltante all'impresa.	
7	





Articolo 12 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.	
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi	
dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere	
definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine,	
il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di appro-	
vazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato	
di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve	
essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.	
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui	
al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato,	
unitamente agli atti di contabilità finale.	
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore ri-	
sponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché	
denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il	
certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.	
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e al-	
la gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino	
all'approvazione del certificato di regolare esecuzione o fino all'emissione	
del certificato di collaudo provvisorio. Resta nella facoltà della stazione ap-	
paltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate;	
dalla data della consegna anticipata e limitatamente alle parti di opera che ne	
formano oggetto, cessa l'obbligazione di provvedere alla custodia, alla buona	
conservazione e alla gratuita manutenzione.	
Articolo 13 Risoluzione del contratto.	
1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, con le procedure	
8	



dell'art. 108 del D.Lgs. n.50/16.	
2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.	
3. La risoluzione del contratto verrà attivata inoltre, ai sensi dell'art.3, comma	
9 bis, della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m. e i., in caso di mancato uti-	_
lizzo degli strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità	
dei flussi finanziari.	
Articolo 14 Controversie.	
1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve circoscritte, tempestive e moti-	
vate sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra	
il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano tutte le disposi-	
zioni dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 in materia di accordo bonario.	
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la	
materia del contendere.	
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese	
quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono de-	
voluta al Giudice ordinario competente territorialmente, avendo a riferimento	
il luogo dove il contratto è stato stipulato.	
4. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può co-	
munque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini	
impartiti dalla Stazione appaltante.	
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI	
Articolo 15 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e	
assistenza.	
1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme conte-	
nute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed	
9	



aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori	
nonché l'articolo 36 della Legge 20 Maggio 1970, n. 300.	
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retri-	
butiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di so-	
lidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con par-	
ticolare riguardo a quanto previsto dall'art. 30, commi, 3, 4, 5, e 6 e dall'arti-	
colo 105, comma 9, 10 e 11, del D.Lgs. n.50/16.	
3. In particolare l'appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi previsti	
riguardanti le comunicazioni sulle posizioni assicurative e previdenziali e sui	
versamenti periodici. In proposito, ai sensi dell'art.105, comma 9 del D.Lgs.	
n.50/16 l'impresa è tenuta a trasmettere alla stazione appaltante prima dell'i-	
nizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previden-	
ziali, assicurativi e per gli infortuni, anche per conto degli eventuali subap-	
paltatori.	
4. L'Appaltatore è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante e nei con-	
fronti degli Enti Previdenziali e Assicurativi preposti e della Cassa Edile di	
appartenenza, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali	
subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in	
cui il contratto collettivo non disciplina l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il	
subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità	
di cui al periodo precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della sta-	
zione appaltante.	
5. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la	
stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore	
dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insuf-	
10	
	Í



ficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.	
Articolo 16 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.	
1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre prima dell'inizio dei lavori, il	
piano di sicurezza sostitutivo e piano operativo di sicurezza avente i contenu-	
ti minimi stabiliti dal punto 3 dell'Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone	
che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al	
*	
Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art.	
104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili).	
2. Qualora ne ricorra la necessità (comma 5, art. 90 del D.Lgs. 81/2008), il	
committente nomina in corso di esecuzione il coordinatore in materia di sicu-	
rezza e di salute durante la realizzazione dell'opera il quale redige il Piano di	
Sicurezza e coordinamento di cui all'art.100 del D.Lgs. 81/2008.	
3. Il piano di cui al precedente punto forma parte integrante del presente con-	
tratto d'appalto.	
4. L'appaltatore è tenuto al rispetto degli eventuali adeguamenti del piano	
senza nulla pretendere per ulteriori compensi non contemplati dal contratto.	
5. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della Sicurez-	
za in fase d'esecuzione, ove nominato, o al direttore lavori gli aggiornamenti	
alla documentazione indicata, ogni volta che mutino le condizioni del cantie-	
re ovvero i processi lavorativi utilizzati.	
6. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, pre-	
via la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del	
contratto in suo danno.	
Articolo 17 Subappalto.	
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.	
11	



2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo	
105 del D.Lgs. n.50/2016 i lavori o le parti di opere che l'appaltatore ha indi-	
cato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura,	
alle condizioni, con i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente. In	
materia di responsabilità si rimanda all'art.31 del Capitolato Speciale	
d'Appalto.	
3. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappalta-	
tori, che resta quindi a carico dell'appaltatore, se non nei casi previsti dall'	
art. 105, co. 13 del D.Lgs 50/2016.	
Articolo 18 Garanzia definitiva.	
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli	
atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiusso-	
ria (cauzione definitiva) tramite apposita polizza fideiussoria n. 1199047 del	
09/02/2018, rilasciata da Elba Assicurazioni spa agenzia AELLE Genova, per	
l'importo di € 6.249,76, nel rispetto di quanto fissato all'art.103 del	
D.Lgs.n.50/2016.	
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante ab-	
bia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente con-	
tratto.	
3. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura	
dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento	
dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzi-	
detti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola	
condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte	
 dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori, attestanti l'avvenuta	
12	



esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo	
•	
garantito, è svincolato nei termini e con le modalità prescritte al comma 5	
dell'art. 103 del D.Lgs.n.50/2016. Sono nulle le eventuali pattuizioni contra-	
rie o in deroga, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n.50/16.	
4. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'e-	
missione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo	
provvisorio.	
5. In caso di prolungata sospensione dei lavori, il Responsabile del procedi-	
mento potrà richiedere all'appaltatore l'adeguamento della data di scadenza	
della garanzia.	
6. In caso di variazione al contratto in aumento per effetto di successivi atti	
aggiuntivi, la cauzione deve essere integrata; la stazione appaltante ha facoltà	
di non richiedere l'integrazione quando l'aumento dell'importo contrattuale è	
complessivamente contenuto entro la concorrenza di un quinto dell'importo	
originario.	
Articolo 19 Responsabilità verso terzi e assicurazione.	
•	
1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n.50/2016,	
l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quan-	
to riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa	
dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle atti-	
vità connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al ri-	
guardo.	
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione con polizza nume-	
ro 1203996 in data 16/02/2018, rilasciata da Elba Assicurazioni spa agenzia	
AELLE Genova. Tale polizza, valida fino alla data di emissione del certifica-	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
13	



to di regolare esecuzione, prevede i seguenti massimali: Euro 28.642,78 per	
danni all'opera appaltata, Euro 200.000,00 per danni ad impianti ed opere	
preesistenti ed Euro 500.000,00 per danni di responsabilità civile verso terzi.	
Articolo 20 Tracciabilità dei flussi finanziari.	
1. L'impresa affidataria, in persona del legale rappresentante, si assume	
l'obbligo della tracciabilità dei flussi di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136,	
pena la nullità assoluta del presente contratto.	
2. L'appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto	
corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il	
codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.	
3. Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza	
avvalersi di banche o della Società Poste Italiane SPA, il presente contratto si	
intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della	
L. 136/2010.	
L. 130/2010.	
4. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i su-	
bappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola	
con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi fi-	
nanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.	
5. L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte	
agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del	
rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione	
Contraente e la Prefettura territoriale competente.	
•	
6. L'appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i sub-	
contraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di	
risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi	
14	



abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di	
tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confron-	
ti della Agenzia, della Amministrazione Contraente della Prefettura territo-	
rialmente competente.	
7. Con riferimento ai subcontraenti, l'appaltatore si obbliga a trasmettere alla	
Agenzia ed alla Amministrazione Contraente, oltre alle informazioni di cui	
all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.	
contratti di lavoro a ex dipendenti regionali.	
1. L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che,	
a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. n.	
165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura	
autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di	
cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessa-	
zione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti	
dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per	
conto dell'Amministrazione di appartenenza.	
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI	
15	
	tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Agenzia, della Amministrazione Contraente della Prefettura territorialmente competente.  7. Con riferimento ai subcontraenti, l'appaltatore si obbliga a trasmettere alla Agenzia ed alla Amministrazione Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata.  8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.  Articolo 21 Dichiarazione sull'assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti regionali.  1. L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D.L.gs. n. 165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.  TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI  Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto.  1. Costituiscono allegati di contratto, e ne fanno parte integrante, i documenti



sottoindicati:	
- Capitolato speciale d'appalto, che si allega sotto la lettera A);	
- Elenco prezzi unitari, che si allega sotto la lettera B), da ribassare del	
23,31 % offerto in sede di gara;	
2. Fanno parte del presente contratto e ne determinano il contenuto e le ob-	
bligazioni, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma	
depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:	
- Il capitolato generale d'appalto, approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile	
2000, n. 145, nelle parti non abrogate;	
– Elaborati grafici progettuali;	
- Cronoprogramma;	
<ul> <li>Relazione tecnica generale;</li> </ul>	
<ul> <li>Relazione geologica e geotecnica;</li> </ul>	
<ul> <li>Relazione di calcolo strutturale;</li> </ul>	
<ul> <li>Piano di sicurezza sostitutivo integrato dei contenuti del POS;</li> </ul>	
- Polizze di garanzia;	
Articolo 23. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.	
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e	
le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il decreto legislativo 18	
aprile 2016, n.50 e ss.mm., il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre	
 2010, n. 207 nelle parti ancora in vigore in applicazione dell'art. 217, comma	
1, lett. u) e il D.Lgs. n.81 /2008 e s.m. e le disposizioni del Capitolato genera-	
le d'Appalto approvato con D.M. 145/2000 per le parti in vigore.	
Articolo 24. Spese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale e do-	
micilio.	
16	
10	



1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,	
ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore, ai sensi dell'art.62 del R.D.	
827/1924.	
2. Le parti di comune accordo stabiliscono che il presente contratto sia regi-	
strabile solo in caso d'uso, trattandosi di lavori soggetti ad I.V.A. interamente	
a carico della stazione appaltante, ai sensi dell'art.5 del D.P.R.131/1986.	
3. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti oc-	
correnti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della	
data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di	
collaudo provvisorio.	
4. Ai fini fiscali si dichiara che tutti gli importi citati nel Capitolato speciale	
d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.	
5. L'imposta di bollo è stata assolta mediante modello F23.	
Articolo 25. Efficacia del contratto.	
1. Il presente contratto si intende perfezionato ed efficace con la firma delle	
parti contraenti e la sua stipulazione.	
Il presente contratto unitamente agli allegati viene sottoscritto in segno di ac-	
cettazione con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7	
marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".	
Per il Servizio Area affluenti Po	
Il Responsabile del Servizio	
(Dott. Ing. Francesco Capuano)	
documento firmato digitalmente	
per l'appaltatore	
IECO srl	
17	



(Sig.ra Maria Rosaria Ghinoi)	
documento firmato digitalmente	
18	